

BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO LOTTI
A V V O C A T I A S S O C I A T I
Via Robbioni, 39 – 21100 Varese
tel. 0332.288530 – fax 0332.831752
www.avvocatibgp.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - MILANO**

**Ricorso ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 104/2010
con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari**

Nell'interesse di:

[REDACTED] (c.f. **DDGGHHH0101E1100**), nata a **[REDACTED]** (Città) il **04 luglio 1938**, residente a Milano, **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Lotti del Foro di Varese (c.f. LTTMRA74L23L682A - mario.lotti@varese.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio a Varese, via Robbioni n. 39, come da procura rilasciata su foglio separato in calce al presente ricorso (fax: 0332.831752)

contro

COMUNE DI MILANO, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale a Milano, piazza della Scala n. 2, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Comunale a Milano, via Guastalla n. 6

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP, prot. nr. PG 0268194 datato 18 maggio 2021, **trasmesso via mail ordinaria il successivo 24 maggio 2021**, recante il rigetto del ricorso avverso la variazione del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico relativa all'avviso 2421-piano 2020, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'impugnato provvedimento di variazione prot. nr. PG 0185497 datato 6 aprile 2021.

* * * * *

FATTO

1. La signora **[REDACTED]** è una anziana cittadina italiana che, in data 10 dicembre 2020, ha presentato al Comune di Milano, sussistendo tutti i requisiti soggettivi, domanda di partecipazione all'avviso n. 2421-piano 2020 ai fini dell'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 e del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 (doc. 1).

2. In occasione della presentazione della domanda la signora **[REDACTED]** segnalava:

a) con riferimento alle condizioni familiari: di appartenere alla categoria delle persone anziane ai sensi dell'art. 10.1 lettera a) dell'avviso pubblico 2421-piano 2020;

b) con riferimento alla condizione abitativa: di dimorare in una abitazione impropria ai sensi dell'art. 11.1, lettera A4.

3. Si precisa, a tale ultimo riguardo, che a far data dal 6 giugno 2018 la signora **P. [REDACTED]**, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Milano, è stata inserita presso il servizio di Residenza Sociale Temporanea denominato **[REDACTED]** "Gracie" sito a Milano, via Rasario n. 6 (docc. 2-5), gestito da **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**.

4. L'appartamento in questione, sito al primo piano della struttura, non è stato assegnato in via esclusiva alla signora **[REDACTED]** che lo condivide con una anziana coinquilina di ottantaquattro anni anch'essa in carico ai servizi sociali del Comune di Milano.

5. L'appartamento in cui dimora la signora **P. [REDACTED]** unitamente alla coinquilina, è un piccolo open space all'interno del quale sono collocati, senza alcuna divisione degli spazi, i due letti degli ospiti e, al centro, una piccola cucina da utilizzare in condivisione.

6. Il **[REDACTED]** è una struttura, composta da più appartamenti abitati in regime di condivisione, dalla tipica natura assistenziale, gestita da una cooperativa, legalmente riconosciuta, che nel proprio oggetto sociale contempla *"la gestione di strutture di accoglienza educativo-assistenziali, anche residenziali, rivolte [...] ai nuclei familiari in presenza di situazioni di disabilità, disagio o di difficoltà sociale"* e *"gli interventi socio assistenziali [...] a fasce di popolazione portatrici di bisogni o in stato di emarginazione sociale"* (doc. 6).

* * * * *

7. La signora **P. [REDACTED]** con riferimento all'avviso n. 2421-piano 2020 ha conseguito un punteggio ISBAR pari a 30,761 con conseguente inserimento nella graduatoria comunale, di cui si allega estratto (doc. 7).

* * * * *

8. A seguito dell'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, il Comune di Milano ha attivato il procedimento di controllo di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4.

9. Del tutto inaspettatamente, con provvedimento datato 6 aprile 2021, il Comune di Milano ha disposto la variazione in diminuzione del punteggio ISBAR poiché *"è stato accertato che non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.1.A4)*

dell'avviso 2421 e al punto 6. A4) dell'allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (- 4 punti), in quanto, da verifiche d'ufficio e dalla documentazione agli atti, Lei è ospite dal 06/06/2018 presso un alloggio gestito dal servizio di **[REDACTED]** Temporanea "Cassa" della Spa Cassa "Cassa Onlus" sito a Milano in via Pasaria **[REDACTED]**. Pertanto, il punteggio ISBAR della Sua domanda è stato variato ed è pari a 26,761" (doc. 8).

10. Avverso il suddetto provvedimento la signora **[REDACTED]** ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo in opposizione con il quale ha ribadito come la stessa dimorasse in una struttura d'accoglienza diffusa gestita da un ente benefico riconosciuto dal Comune di Milano (doc. 9).

11. Nonostante ciò il Comune di Milano, con il provvedimento prot. nr. PG 0268194 datato 18 maggio 2021, trasmesso esclusivamente via mail ordinaria in data 24 maggio 2021, che in questa sede si impugna, ha rigettato il ricorso in opposizione della signora **[REDACTED]** sul presupposto, del tutto apodittico, che "l'ambito abitativo, precedentemente descritto, riguarda una situazione alloggiativa definita in quanto il villaggio di **[REDACTED]** dove Lei abita, offre soluzioni residenziali che comprendono appartamenti attrezzati con zona notte e giorno che accolgono anziani e/o famiglie che, come Lei, sono inserite in RST con il Comune di Milano quindi [...] non consente il riconoscimento della condizione riferita ad "abitazione impropria" così come prevede l'Avviso 2421 al punto 11.1.A4)" (doc. 10)

12. Con il presente ricorso la signora **[REDACTED]** intende quindi impugnare il suddetto provvedimento in quanto manifestamente infondato e/o ingiusto e/o illegittimo, chiedendo, in via cautelare, la sospensione immediata della sua efficacia.

13. Il presente ricorso viene notificato anche al signor **[REDACTED] CANTILE** residente a **[REDACTED]** (MI), via **[REDACTED]** n. 1, nella sua qualità di controinteressato, stante la sua collocazione nella posizione immediatamente successiva a quella occupata dalla ricorrente prima della variazione in diminuzione del punteggio in graduatoria.

* * * * *

DIRITTO

I. DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI ABITAZIONE IMPROPRIA

Il provvedimento con cui il Comune di Milano ha inteso rigettare il ricorso amministrativo con cui la signora **[REDACTED]** ha impugnato il provvedimento di variazione, in diminuzione, del punteggio ISBAR utile all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico relativa all'avviso 2421-piano 2020, deve ritenersi illegittimo, in primo luogo, in quanto viziato da un evidente difetto di motivazione.

Il provvedimento adottato dal Comune di Milano è infatti connotato da una **motivazione apparente**, non risultando comprensibile, dal tenore letterale dell'atto impugnato, per quali ragioni la signora ██████████ non avrebbe diritto al riconoscimento del punteggio per "abitazione impropria"

In ogni caso, contrariamente a quanto apoditticamente dedotto dal Comune di Milano, nel caso di specie sussiste certamente il requisito dell'abitazione impropria ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2016, del punto 11.1.A4) dell'avviso 2421 e del punto 6. A4) dell'allegato 1 del regolamento regionale 4/2017, che devono pertanto ritenersi violati.

Sancisce, infatti, l'art. 11.1, lettera A4 dell'avviso pubblico 2421 che spetta il riconoscimento della condizione di abitazione impropria ai **"richiedenti che dimorino da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute"**.

Come risulta dalla documentazione allegata, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Milano all'esito dell'istruttoria ai sensi dell'art. 15 del R.R. 4/2017, la signora ██████████ è certamente titolare di tutti i requisiti previsti, posto che:

a) **dimora** presso il ██████████ denominato ██████████ a decorrere dal 6 giugno 2018 (cfr. doc. 2) , ovvero **da più di un anno** rispetto alla proposizione della domanda di assegnazione dell'unità abitativa destinata a SAP, formulata in data 10 dicembre 2020;

b) **lo spazio "████████"**, come si evince anche dal materiale informativo e dalla carta dei servizi rinvenibile sul sito internet della ██████████, gestore del servizio, **è certamente da annoverare tra le strutture di assistenza** finalizzate a fornire risposte alle persone che vivono un disagio abitativo (cfr. docc. 3-5);

c) **la signora ██████████ rientra certamente tra i soggetti fragili che necessitano di un supporto abitativo**, come sta del resto a dimostrare la circostanza che proprio i servizi sociali del Comune di Milano hanno inserito la ricorrente in regime di SRT presso la struttura di ██████████;

d) **la ██████████** gestore del servizio di accoglienza e assistenza, **è certamente un soggetto legalmente riconosciuto**, operando in convenzione con il Comune di Milano con riferimento ai servizi di SRT ed essendo peraltro stata accreditata da Regione Lombardia con delibera n. 794/2019, proprio con riferimento allo spazio "████████", come riportato nella "carta dei servizi" agli atti (cfr. doc. 5, pagina 2).

Sussistono dunque tutti i presupposti per il riconoscimento del requisito connesso

alla condizione abitativa di "alloggio improprio" sicché il provvedimento impugnato, adottato in violazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2016, del punto 11.1.A4) dell'avviso 2421 e del punto 6. A4) dell'allegato 1 del regolamento regionale 4/2017 dovrà essere annullato

* * * * *

II DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, essere viziato in quanto adottato a seguito di una istruttoria evidentemente inadeguata.

Per quanto la determinazione del Comune di Milano, come dedotto in precedenza, sia connotata da un evidente difetto di motivazione, parrebbe trasparire che l'amministrazione abbia valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento della condizione di "abitazione impropria, la circostanza che l'alloggio in cui la signora ██████████ è ospitata è attrezzato con zona notte e giorno.

Tale considerazione, tuttavia, è del tutto irrilevante, posto che ciò che conta, ai fini della disciplina regionale sopra richiamata, è che il richiedente dimori in una struttura gestita da un soggetto legalmente riconosciuto.

Non solo.

La prospettazione offerta dal Comune di Milano costituisce peraltro il frutto di un evidente difetto di istruttoria, considerato che non è stata nemmeno tenuta in considerazione la circostanza, utile ad evidenziare come l'alloggio messo a disposizione della ricorrente non sia certamente riconducibile ad una soluzione abitativa autonoma, che l'appartamento in cui è ospitata la signora ██████████ in regime di SRT non le è stato assegnato in via esclusiva, essendo lo stesso condiviso con altra persona in carico ai servizi sociali ed essendo lo stesso connotato da un unico spazio comune nel quale sono collocati i due letti degli ospiti e, al centro, una piccola cucina da utilizzare in condivisione.

* * * * *

III VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 14, COMMA 1, LETTERA F) DEL R.R. 4/2017 E DELL'ART. 11. 1, LETTERA A3 DELL'AVVISO PUBBLICO 2421

In ogni caso l'impugnato provvedimento del Comune di Milano risulta essere illegittimo, per violazione di legge, anche nella parte in cui è stata rigettata l'istanza, formulata dalla signora ██████████ in seno al ricorso amministrativo in opposizione, di riconoscimento, in via subordinata, del punteggio di cui al punto 11.1, lettera A3 dell'avviso pubblico 2421 riservato ai richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.

Posto, infatti, che l'accoglienza della signora ██████████ nel servizio di ██████████

██████████ "██████████" è a carico del Comune di Milano che l'ha inserita tramite i suoi servizi sociali, è di tutta evidenza come, anche nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi che vi siano i presupposti per il riconoscimento del punteggio ai sensi dell'art. 11.1, lettera A4, vi sarebbero comunque le condizioni per la maturazione del punteggio di cui all'art. 11.1, lettera A3.

In tale prospettiva deve dunque ritenersi censurabile il provvedimento reso dal Comune di Milano anche nella parte in cui ha statuito l'impossibilità di valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 11.1, lettera A3 poiché *"in sede di presentazione della domanda [...] non ha opzionato la condizione [...] relativa ad "altra categoria di rilevanza sociale"*, posto che lo stesso, nel rispetto del piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali per la Città di Milano del 2020, avrebbe dovuto essere valutato d'ufficio dall'amministrazione convenuta, come dalla stessa riconosciuta con l'interpretazione autentica fornita dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative del 17 dicembre 2020 già allegata al ricorso in opposizione (docc. 11-13).

Anche per questa ragione l'impugnato provvedimento dovrà essere annullato.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

a) La ricorrente chiede che il Tribunale adito, accertata la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponga con ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 55, comma 1 del D. Lgs 104/2010, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Ricorrono infatti nel caso di specie i requisiti per l'adozione, in via provvisoria, della misura cautelare.

Il ricorso appare assistito dal «fumus boni iuris», poiché sotto i profili evidenziati nei motivi dedotti l'atto impugnato si appalesa illegittimo.

A tale primo profilo si accompagna, ai fini della richiesta della misura cautelare, l'evidente requisito della **estrema gravità ed urgenza**, in considerazione dell'irreparabile pregiudizio che la ricorrente sta subendo in conseguenza del provvedimento impugnato.

A tale proposito si evidenzia, da un lato, che la signora ██████████ costretta a condividere il proprio alloggio con una persona estranea, peraltro affetta da significativi problemi di salute, sta vivendo un profondo disagio abitativo e, dall'altro, che la durata ordinaria del procedimento giudiziale potrebbe impedire, anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, l'effettiva assegnazione delle unità abitative indicate dalla ricorrente, considerato che con ogni probabilità le stesse, nelle more, potrebbero essere assegnate ad altri aventi diritto.

Si chiede pertanto che questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia ordinare all'amministrazione convenuta di sospendere il provvedimento impugnato di variazione in diminuzione del punteggio della graduatoria.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la signora **Zdenka BARDIGA** (C.F. **DDCFNK59I 017119G**), nata a **Milano** (Città di **Milano**) il 21 luglio 1953, residente a Milano, **via Cardinale Feltrina n. 10**, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, nel rassegnare le proprie conclusioni

chiede

In via preliminare e cautelare:

- a) piaccia al Tribunale Amministrativo Regionale adito o della sezione designanda, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55, comma 1 del D. Lgs 104/2010 disporre la sospensione del provvedimento impugnato;
- b) per l'effetto ordinare all'Amministrazione il ripristino del punteggio ISBAR 30,761 relativo alla domanda di partecipazione all'avviso n. 2421 - piano 2020 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano;

In via principale e nel merito:

Piaccia al Tribunale Amministrativo adito:

- a) annullare il provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP prot. nr. PG 0268194 datato 18 maggio 2021, trasmesso via mail ordinaria il successivo 24 maggio 2021, recante il rigetto del ricorso avverso la variazione del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico relativa all'avviso 2421-piano 2020, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'impugnato provvedimento di variazione prot. nr. PG 0185497 datato 6 aprile 2021.
- b) per l'effetto, ordinare al Comune di Milano il ripristino del punteggio ISBAR 30,761 (o il diverso punteggio che verrà ritenuto di giustizia) relativo alla domanda di partecipazione all'avviso n. 2421 - piano 2020 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano e il conseguenziale aggiornamento del posizionamento della ricorrente nella graduatoria definitiva e comunque l'adozione di ogni necessario provvedimento espresso

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

In via istruttoria: chiede ordinarsi alla pubblica amministrazione convenuta la produzione e/o l'esibizione del fascicolo personale della ricorrente.

Si depositeranno entro i termini di legge il fascicolo di parte, contenente il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti indicati in ricorso e, in particolare:

1. Domanda di assegnazione del 10.12.2020
2. Dichiarazione di ██████████ del 12.2.2021
3. Materiale informativo relativo alla struttura di accoglienza "██████"
4. Materiale informativo relativo alla struttura di accoglienza "██████"
5. Carta dei Servizi "Villaggio Politecnico Piazza Grae"
6. Visura camerale ██████████
7. Estratto graduatoria definitiva
8. Provvedimento di variazione del punteggio ISBAR del 6.4.2021
9. Ricorso amministrativo in opposizione
10. Provvedimento di rigetto datato 18.05.2021, con attestazione di trasmissione via mail ordinaria del 24.5.2021
11. Avviso pubblico 2421 -piano anno 2020
12. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.1.2020
13. Mail del 17.12.2020 dell'Assessore alle Politiche Sociali e Abitative

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale e di motivi aggiunti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; ci si riserva di depositare, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, l'eventuale provvedimento di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, di cui la stessa ha fatto richiesta.

Varese, 20 luglio 2021

avv. Mario Lotti

La presente copia è formata ai fini della notificazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano, come disposto dall'ordinanza del TAR per la Lombardia, Sezione Quarta - Sede di Milano - n. 01988/2021 Reg. Prov. Coll., relativamente alla causa n. 01328/2021 Reg. Ric..